

## **TI\_GERICHTE 52.2001.355 vom 26. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.355](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.355)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.355 du 26 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.355 del 26 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Dove non sono previste linee di arretramento, le costruzioni devono permettere la creazione di canali di vista che si ottengono maggiorando le distanze fra edifici, fino alla misura massima di ml. 10,00 (punti di vista 1).

#### **E. 4**

Il Municipio, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, ha inoltre la facoltà di definire l'ubicazione esatta degli edifici e imporre limitazioni di altezza (punti di vista 1 e 2).

#### **E. 5**

E' fatto obbligo ai proprietari di fondi toccati da punti di vista di mantenerli tali e sgombri da ogni tipo di ostacolo." L'estensione dei vincoli istituiti dall'art. 27 NAPR al fine di tutelare i punti di vista è chiaramente desumibile tanto dall'obbligo di rispettare le linee di arretramento sancito dal cpv. 2, quanto dall'obbligo di mantenere i fondi toccati da punti di vista "tali e sgomberi da ogni tipo di ostacolo", sancito dal cpv. 5. Interagendo fra loro, queste disposizioni rendono in pratica in edificabile la fascia definita dalla linea di arretramento a valle del punto di vista. 4. Nell'evenienza concreta, il fondo dei ricorrenti è gravato da una linea di arretramento istituita a tutela della vista che si gode da via \_\_\_\_\_ ad una distanza di m 12.00 dal ciglio della strada. Il controverso progetto prevede in sostanza di realizzare quattro posteggi scoperti su un terrapieno largo circa 3 m e lungo 21, che verrebbe realizzato sul pendio a valle del vecchio muro, alto circa 2 m, che attualmente sostiene il campo stradale di via \_\_\_\_\_. Il municipio ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che il manufatto, sorretto verso valle da un nuovo muro di sostegno alto sino a 4 m, si ponesse in contrasto con l'art. 27 NAPR. La deduzione regge alla critica dei ricorrenti. Il muro di sostegno ed il terrapieno costituiscono indubbiamente un'opera rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni. Nemmeno i ricorrenti lo negano. In quanto posta all'interno della fascia di rispetto definita dalla linea di arretramento fissata a tutela della vista da via \_\_\_\_\_, la costruzione disattende tanto il vincolo sancito dall'art. 27 cpv. 2 NAPR, quanto l'obbligo di mantenere liberi da ogni tipo di ostacolo i fondi gravati (art. 27 cpv. 5 NAPR). Non si può invero sostenere che un simile manufatto non costituisca già di per sé un ingombro suscettibile di menomare in misura apprezzabile la vista verso valle tutelata dalla norma in esame. Menomazione, che assume maggior rilevanza in caso di stazionamento di veicoli. Dal profilo dell'art. 27 NAPR il diniego della licenza appare quindi immune da violazioni del diritto. Il fatto che i posteggi possano anche

essere utili dal profilo della circolazione stradale non permette di sovvertire questa conclusione, poiché la protezione dei punti di vista prescinde da qualsiasi considerazione riferita alla fluidità del traffico. Né giova alla causa dei ricorrenti proporre una riduzione del numero dei posteggi. Anche se diventa meno importante, il contrasto con l'art. 27 NAPR non scompare. 5. Accertato che il permesso non può essere accordato siccome lesivo dell'art. 27 NAPR, si deve escludere che possa essere rilasciato in base al principio della buona fede. Indipendentemente dalla questione a sapere se le indicazioni date dal municipio in risposta alla domanda preliminare possano vincolare l'autorità, è in effetti certo che non possono limitare i diritti dei vicini oppositori, ai quali la domanda non è mai stata sottoposta (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 15 LE, n. 887). Nulla possono infine dedurre i ricorrenti in loro favore dal fatto che la precedente decisione di diniego della licenza si limitasse a rilevare l'altezza eccessiva della costruzione principale. Il fatto che il municipio non abbia sollevato obiezioni nei confronti dei posteggi non sta evidentemente a significare che quest'opera potesse essere approvata. Il diniego della licenza, accettato dai ricorrenti, non era peraltro circoscritto alla costruzione principale, ma riguardava anche i posteggi. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 15, 21 LE; 27 NAPR di Porza; 3, 18, 28, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.